

Tracciabilità dei flussi finanziari: disciplina da applicare sempre quando vi siano risorse pubbliche coinvolte (parere ANAC del 3/10/23)

di NOTA DI REDAZIONE

Data di pubblicazione: 25-10-2023

ANAC Parere del 3/10/23, pubblicato il 24/10/2023 - fonte sito Anac www.anticorruzione.it

Nel [parere ANAC del 3 ottobre 2023 \(pubblicato sul sito \[www.anticorruzione.it\]\(http://www.anticorruzione.it\) il 24 ottobre 2023\)](#), si chiarisce che occorre sempre applicare le disposizioni sulla tracciabilità dei flussi finanziari quando vengano erogate risorse pubbliche per l'esecuzione di contratti pubblici, a prescindere dallo svolgimento di una procedura di gara.

La normativa di riferimento è contenuta nei seguenti articoli:

- articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 come modificato dalla legge n. 217/2010 di conversione del decreto legge n. 187/2010;
- articolo 6 della stessa Legge n. 136/2010 in tema di sanzioni;
- articolo 6 del Decreto Legge n. 187/2010, convertito con legge n. 217/2010 che contiene la disciplina transitoria e alcune norme interpretative e di attuazione del predetto articolo 3

Nel citato parere si richiama l'attenzione sulla necessità di applicare la tracciabilità dei flussi finanziari allo scopo di prevenire infiltrazioni criminali. Per garantire questa tracciabilità, gli appaltatori, i subappaltatori, i subcontraenti delle imprese e i concessionari di finanziamenti pubblici, inclusi quelli di provenienza europea, coinvolti in qualsiasi modo in lavori, servizi o forniture pubbliche, devono utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali. Gli operatori economici possono indicare come conto corrente dedicato anche un conto già esistente. Tutti i movimenti finanziari correlati ai lavori, servizi e forniture pubbliche, nonché alla gestione dei finanziamenti, devono essere registrati in questi conti.

Le disposizioni stabilite dalla legge n. 136/2010 hanno l'obiettivo di prevenire l'infiltrazione di organizzazioni criminali e di contrastare le imprese che, a causa dei loro legami con la criminalità organizzata, operano in modo illegale e distorto rispetto alla concorrenza.

La legge non si occupa quindi dell'efficienza della spesa pubblica, ma si preoccupa di consentire agli investigatori di seguire i flussi finanziari per l'identificazione dei soggetti coinvolti nei contratti pubblici ed evitare che risorse pubbliche finiscano direttamente nelle mani delle mafie, attraverso il coinvolgimento di imprese in contiguità con la criminalità organizzata.

Le regolamentazioni sulla tracciabilità dei flussi finanziari, certamente concepite in chiave antimafia, si applicano ai contratti pubblici, ma, secondo l'Autorità, trovano sempre applicazione quando vi siano risorse pubbliche coinvolte, indipendentemente dalla natura del rapporto che intercorre tra l'ente pubblico e il contraente che riceve tali fondi. Pertanto, tali normative si applicano anche ai contratti estranei o esclusi rispetto al codice degli appalti pubblici.